



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**86/2014**  
**Giugno/9/2014 (\*)**  
**Napoli 17 Giugno 2014**

***Un atto di accertamento è nullo se non è firmato dal capo dell'ufficio e non viene provato in giudizio che vi era una regolare delega. E' quanto hanno precisato i Giudici della Ctp di Reggio Emilia annullando in toto due atti emessi dall'Agenzia delle Entrate.***

Un atto di accertamento è nullo se non è firmato dal capo dell'ufficio e non viene provato in giudizio che il sottoscrittore era munito di regolare delega. E' la precisazione dei Giudici della **Ctp di Reggio Emilia** con la recente sentenza **n° 187 del 22 aprile 2014**.

Per l'effetto, la Commissione tributaria ha annullato due atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, consolidando - di tal guisa - inequivocabilmente l'orientamento giurisprudenziale di Merito e di Legittimità.

In particolare, il ricorrente eccepiva, tra i motivi di diritto, la nullità degli atti di accertamento emessi dall'A.d.E. - ai sensi dell'articolo 42 Dpr n.600 del 1973 - **in quanto non sottoscritti dal Direttore dell'Ufficio ma, da un funzionario e mancava l'allegazione della relativa delega.**

L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio ribadiva la legittimità e la correttezza degli avvisi di accertamento *de quibus*.

La Commissione ha deciso per l'accoglimento del ricorso, rifacendosi - peraltro - ai vari principi enunciati dalla Corte di Cassazione: "***in tema di rettifica ed accertamento sia ai fini Iva che per le imposte dirette, l'avviso di***

**accertamento è nullo**, ai sensi dell'articolo 42 del Dpr 29 settembre 1973 n.600, richiamato dall'articolo 56 del Dpr 26 ottobre 1972, n.633 (con generale rinvio all'articolo 1 del Dpr 600/1973), **se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato**; in caso di contestazione, **incombe all'Agencia delle Entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega**, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell'amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell'onere della prova non può subire eccezioni" (cfr., ex pluribus, sentenze n. ri 2013/14942 e 2012/17400).

Dalla nullità dell'accertamento non può che conseguire l'illegittimità dell'atto impugnato.

La sentenza *de qua* si allinea e consolida l'orientamento della giurisprudenza di merito sul punto in questione; tra le altre si segnalano:

- *Sentenza n.46 della Ctp di Vicenza del 23/05/2007;*
- *Sentenza n.43 della Ctr di Roma del 10/03/2009;*
- *Sentenza n.8 della Ctp di Vicenza del 24/01/2013;*
- *Sentenza n.7 della Ctp di Bologna del 04/01/2011;*
- *Sentenza n.242 della Ctp di Siracusa del 31/12/2007;*
- *Sentenza n.41 della Ctp Enna del 06/04/2006.*

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/FT**